



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ ASSOCIAZIONE BANGLADESH PROVINCIA DI VARESE ”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “ ASSOCIAZIONE BANGLADESH PROVINCIA DI VARESE ”, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 .Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di associazione di promozione sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in GALLARATE (VA), Via BECCARIA n.8. Il trasferimento eventuale della sede nel medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzati a promuovere il dialogo inter religioso e interculturale favorendo l'integrazione dei soggetti nel tessuto sociale del territorio. In particolare l'Associazione intende :

- ☐ Favorire la socializzazione delle comunità dei migranti tra loro e con il resto della comunità nazionale ai fini proseguire la coesione sociale culturale, la solidarietà e la pace.
- ☐ Essere un legame tra i cittadini bengalesi della provincia di Varese e l'ambasciata del Bangladesh in Italia



- ☐ Promuovere l'informazione relative ai documenti di soggiorno, cittadinanza, lavoro, salute tra gli Associati e nei confronti degli altri cittadini stranieri per consentire una reale integrazione nel tessuto cittadino degli stessi;
- ☐ Garantire la partecipazione associative alle iniziative pubbliche e con le Istituzioni e le altre associazioni di stranieri, o comunque di volontariato e promozione sociale
- ☐ Fornire un aiuto pratico e morale verso gli Associati con la promozione della crescita personale e educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;
- ☐ collaborare con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale, formativo, religioso e culturale;
- ☐ Organizzare attività di tipo culturale e formativo per favorire l'integrazione sociale e culturale e lo scambio fra i popoli;
- ☐ Realizzare degli eventi culturali gestendo dei luoghi di promozione sociale e di aggregazione, con la possibilità di utilizzare spazi anche locati o di proprietà privata da utilizzarsi per questi scopi nel rispetto della normativa di legge;
- ☐ Promuovere e organizzare riunioni per lo scambio culturale e religioso anche in collaborazione con altri enti;
- ☐ Per realizzare le attività statuarie l'Associazione potrà raccogliere dei fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa nonché ricevere donazioni da soggetti residenti nel territorio italiano e residenti all'estero, potrà sottoscrivere con il Presidente contratti di locazione, affitto o comodato ed acquistare immobili che saranno intestati all'associazione;

Tutte le attività dell'Associazione saranno rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessoria che si considerano integrative e funzionali allo scopo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dalla legge.



MOTTI

Art. 5) Uguaglianza, Simpatia, Amicizia e Progresso

LOGO

Art. 6)

Il logo dell'associazione è la carta del Bangladesh in cerchio rosso bianco e nero con le parole "unità-pace-amicizia"

DURATA

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 8) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 675/1997 e del GDPR 679/2016 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego è motivato.

Art. 9) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di:

- ☐ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ☐ partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ☐ godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso della spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea Ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Tali quote non sono trasmissibili.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 12) La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 16) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni

socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- ☐ approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- ☐ eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ☐ eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- ☐ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- ☐ deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- ☐ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- ☐ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 20) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 21) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la

presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni **5 anni**. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- ☐ le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- ☐ le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- ☐ le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- 
- ☐ la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - ☐ la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - ☐ la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - ☐ la fissazione delle quote sociali;
 - ☐ la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - ☐ la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - ☐ la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - ☐ ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila

sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il

Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ☐ Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ☐ Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- ☐ Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- ☐ Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 34)

- Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
- La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da sette membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione
- La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
- La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle liste, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
- La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Comitato Direttivo, all'apertura della medesima.

SCIOGLIMENTO

Art. 35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

NORME FINALI

Art. 36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo o dall'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE di VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE
Atto Reg.to il 08-03-2024
ai N. 165 Serie 3



প্রতীক

ইতালীর জাতীয় পতাকার মধ্যখানে লাল বৃত্তের
উপর বাংলাদেশের মানচিত্র এবং চার দিকে লেখা
থাকিবে শান্তি, ঐক্য, বন্ধুত্ব।

